

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 19 aprile 2023, n. 273-10219

Approvazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge regionale 21/1999, dello statuto dell'Associazione "Consorzio d'irrigazione di secondo grado Bealera Maestra-Destra Stura", quale modifica allo statuto di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 413-5588.

(Proposta di deliberazione n. 279).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la Bonifica integrale);

visto che con i decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 15 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977 gli organi centrali e periferici dello Stato hanno trasferito alle regioni le funzioni relative alla bonifica integrale e al miglioramento fondiario;

considerato che l'articolo 53, comma 4, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), tutt'ora vigente sino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) per effetto dell'articolo 110, comma 11, lettera a) della stessa legge regionale 1/2019, dispone che la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale con l'approvazione dei rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento;

preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2003, n. 57-9687 ha approvato le disposizioni sulla vigilanza e controllo regionale sugli atti dei consorzi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 71 del regio decreto 215/1933 e dei consorzi di irrigazione istituiti ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 21/1999, adottando le procedure previste dall'articolo 42 della medesima legge regionale;

considerato che, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 21/1999, con la deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 413-5588 è stata approvata la costituzione, con gli annessi atti costitutivi e statuto, del Consorzio d'irrigazione di secondo grado Bealera Maestra-Destra Stura, di seguito denominato Consorzio, riconosciuto quale consorzio d'irrigazione di secondo grado, gestore di comprensorio irriguo ai sensi dell'articolo 44 della medesima legge regionale 21/1999;

dato atto che il Settore regionale politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Direzione sanità e welfare, con determinazione dirigenziale 20 dicembre 2021, n. 2112, ha riconosciuto l'idoneità e ha autorizzato l'iscrizione al numero 1526 del Registro regionale delle persone giuridiche private, di cui alla deliberazione del Consiglio

regionale 2 aprile 2001, n. 39-2648, dell'Associazione "Consorzio di irrigazione Bealera Maestra-Destra Stura" con sede in Bene Vagienna (CN) e dello statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 febbraio 2005, n. 413-5588;

considerato che il sopracitato Settore regionale, competente per la gestione del Registro regionale delle persone giuridiche private operanti in ambito regionale, ha comunicato al Consorzio che, così come già evidenziato in sede di istruttoria per riconoscimento dell'idoneità all'iscrizione del Registro regionale delle persone giuridiche private della suddetta Associazione, è opportuno prevedere, in occasione della prima modifica utile dello statuto, l'inserimento di indicazioni in merito allo scioglimento del Consorzio ovvero, in alternativa, il richiamo esplicito alle pertinenti norme del codice civile;

preso atto della richiesta avanzata dal Consorzio, con nota in data 6 aprile 2022, protocollo n. 8428, agli atti del Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, di approvare le modifiche dell'intero articolato dello statuto del Consorzio, così come già approvato dalla Rappresentanza consortile in data 4 aprile 2022, come da verbale numero repertorio 4397, numero raccolta 3562, quale modifica al proprio statuto di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 413-5588 del 2005 e che, in tale richiesta, le modifiche in questione hanno trovato giustificazione nel progressivo estendersi del numero dei consorziati;

dato atto che il sopracitato Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, dopo aver esaminato l'articolato statutario, come proposto e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di modifica allo statuto di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 413-5588 del 2005, ha accertato che lo statuto, così modificato, può essere approvato in quanto è conforme alle disposizioni della legge regionale 21/1999;

preso atto che, il settore regionale competente al riconoscimento dell'idoneità all'iscrizione del Registro regionale delle persone giuridiche private, sentito a riguardo, in sede di iscrizione nel registro suindicato, ha rilevato che, a seguito della definizione del contenuto dei regolamenti ai sensi degli articoli 63 e 72 della legge regionale 1/2019, che conterranno disposizioni di dettaglio relativamente alla bonifica e all'irrigazione, talune previsioni statutarie potrebbero non essere compatibili con dette disposizioni e che, pertanto, le stesse potrebbero essere oggetto di revisione;

dato, altresì, atto che l'articolato dello statuto del Consorzio proposto stabilisce all'articolo 19 la possibilità di emanare regolamenti operativi per disciplinare nel dettaglio i compiti e le funzioni del Consorzio, come anche precisato nella nota del Consorzio stesso in data 6 dicembre 2022 e agli atti del Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2023, n. 12-6440 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della III commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 28 marzo 2023;

d e l i b e r a

- **di approvare**, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 53, comma 4, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) e dell'articolo 110 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), lo statuto dell'Associazione "Consorzio d'irrigazione di secondo grado Bealera

Maestra-Destra Stura”, composto da quindici pagine, deliberato dalla Rappresentanza consortile di detto Consorzio in data 4 aprile 2022, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, quale modifica di quello già approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 413-5588.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Stefano ALLASIA)

**STATUTO
DEL
CONSORZIO DI SECONDO GRADO
"BEALERA MAESTRA - DESTRA STURA"**

- PARTE I -

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE**

Il Consorzio d'irrigazione di secondo grado, denominato "Bealera Maestra-Destra Stura", dotato di personalità giuridica privata, riconosciuta ai sensi di legge e individuato dalla Regione Piemonte quale gestore del comprensorio irriguo "Destra Stura di Demonte", delimitato ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 9.8.1999 n. 21, ha sede nel territorio del Comune di Bene Vagienna, all'indirizzo indicato presso la competente Camera di Commercio.

La sede legale e le eventuali sedi operative sono ospitate in locali adeguati, che il Comune di Bene Vagienna si impegna a mettere a disposizione gratuitamente e/o in locali che il Consorzio decida di procurarsi autonomamente.

**ARTICOLO 2
SCOPI DEL CONSORZIO**

Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha come scopi e funzioni principali sia quelli attribuiti dalla legge ai consorzi d'irrigazione - e, in particolare, dall'art. 46 della L.R. n. 21/1999 e s.m.i. - sia quelli stabiliti dal presente Statuto e di seguito indicati:

- a) l'organizzazione amministrativa e tecnica del proprio comprensorio, che tenga conto, ai fini di una gestione più razionale ed efficiente, di tutte le fonti di approvvigionamento dell'acqua irrigatoria, della Bealera Maestra, del Nuovo Canale, del Bealerasso e delle dotazioni autonome dei singoli Consorziati;
- b) la ricerca di nuove fonti di **approvvigionamento**, da ottenere soprattutto attraverso la costruzione di invasi;

- c) lo studio e l'introduzione di nuovi sistemi di irrigazione, che richiedano minore impiego di acqua;
- d) la produzione di energia idroelettrica;
- e) l'attivazione e la gestione delle procedure di accesso ai contributi pubblici a favore dell'intero comprensorio in capo sia a sé stesso sia ai singoli Consorziati o gruppi di essi.

ARTICOLO 3 **COMPENSORIO**

Il comprensorio consortile, da intendersi quale ambito territoriale dell'azione del Consorzio, coincide con il comprensorio irriguo regionale "Destra Stura di Demonte", delimitato dalla Regione Piemonte ai sensi di legge.

ARTICOLO 4 **PATRIMONIO**

Il patrimonio del Consorzio è costituito in denaro, ma può anche essere formato in parte da beni diversi dal denaro, beni immobili compresi.

La quota di € 15.000 (**quindicimila/00**) del patrimonio è accantonata a titolo di **PATRIMONIO INDISPONIBILE**, ai fini di quanto previsto dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 1-3615 del 31/7/2001 modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/9/2017.

Il patrimonio può essere aumentato con deliberazione della **Rappresentanza** consortile, anche mediante nuovi conferimenti oppure imputazioni a patrimonio di altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

ARTICOLO 5 **DURATA - RECESSO**

La durata del Consorzio è illimitata.

È ammessa la facoltà di recesso. Il recesso deve essere comunicato al Consorzio

e agli altri Consorziati entro il 30 aprile e ha effetto dal 1° gennaio successivo. Se la comunicazione avviene dopo il 30 aprile, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Il Consorziato che si avvale della facoltà di recesso rimane obbligato per la quota di competenza alle spese e agli oneri derivanti dall'assunzione di impegni pluriennali deliberati dal Consorzio prima della comunicazione del recesso.

In caso di recesso gli eventuali rapporti perduranti con il Consorzio saranno regolati da apposita convenzione.

ARTICOLO 6

DOTAZIONE IDRICA

La dotazione idrica dei Consorziati consiste:

- a) nelle dotazioni afferenti alle concessioni di derivazione collettive, cointestate e/o intestate al Consorzio;
- b) nelle dotazioni riguardanti le concessioni di derivazione intestate a ciascun Consorziato.

Quanto alle dotazioni afferenti alle concessioni di derivazione collettive, cointestate e/o intestate al Consorzio riguardanti una parte del comprensorio, esse sono correlate all'originaria realizzazione delle opere di derivazione collettive. In particolare, il canale Bealera Maestra deriva le proprie acque dalla Stura e dal Gesso, in Comune di Cuneo, a favore dei *sub* comprensori di Castelletto Stura (parte), Montanera (parte), Sant'Albano Stura, Trinità, Bene Vagienna, Lequio Tanaro e, attraverso la Sarmassa, di quelli di Narzole, Cherasco e Piozzo. La portata della Bealera Maestra è integrata, da epoca remota, dalle acque del "Bealerasso", per una quota assai modesta a favore dei comprensori di Trinità, Bene Vagienna e Lequio Tanaro. Lo stesso canale Bealerasso, dopo un tratto iniziale comune, si suddivide in due parti uguali. Il ramo destro serve direttamente i consorzi del comprensorio di Morozzo e Roccadebaldi (Bosco Speciale, Praforchetto e Bealera del Bosco), che hanno una concessione d'acqua autonoma, mentre il ramo sinistro (o di valle) alimenta i

sub comprensori di Castelletto Stura, Montanera e Tenimentari e, come detto, integra la Bealera Maestra.

La portata della Bealera Maestra è ulteriormente integrata dalle acque del "Nuovo Canale", a sua volta integrato dal canale "Fontan", a favore dei sub comprensori di Sant'Albano Stura, Trinità, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Narzole e Cherasco. Dette dotazioni fanno capo alla Concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN 1051, volturata in capo al Consorzio d'irrigazione di secondo grado "Bealera Maestra - Destra Stura", con **determinazione** della Provincia di Cuneo n. 547 del 05/11/2009, in fase di rinnovo.

Quanto alle concessioni di derivazione intestate a ciascun Consorziato, riguardanti principalmente pozzi e sorgive, esse costituiscono le uniche fonti di **approvvigionamento** per i territori dei Consorziati che non sono alimentati dalle opere collettive.

Rappresentano invece un'integrazione della dotazione irrigua di ciascuno per i Consorziati che sono alimentati da opere collettive.

ARTICOLO 7

AUTONOMIA DEI CONSORZIATI

Ciascun Consorziato conserva la proprietà dei suoi beni, la propria autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria, nonché la propria dotazione idrica, secondo i titoli di concessione di derivazione. Ciascun Consorziato risponde esclusivamente delle proprie passività sia anteriori sia posteriori alla costituzione del Consorzio.

Nessun Consorziato può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni assunte dagli altri.

Ciascun Consorziato continuerà ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di distribuzione dell'acqua irrigatoria nell'ambito del rispettivo territorio e di esclusivo interesse del territorio stesso, in totale ed assoluta autonomia e a sue spese.

Il ramo destro del canale Bealerasso, che serve i **sub-comprensori** di Morozzo e

Rocadebaldi, conserva la propria totale autonomia gestionale, patrimoniale e finanziaria, nonché la propria dotazione idrica, secondo i titoli di concessione di derivazione, in capo ai consorzi Bosco Speciale, Praforchetto e Bealera del Bosco.

La realizzazione di nuove opere, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di distribuzione dell'acqua irrigatoria che interessano tutti o una parte dei Consorziati è deliberata dalla **Rappresentanza** consortile, su proposta e comunque sentiti i Consorziati interessati anche per la ripartizione delle spese tra i Consorziati stessi secondo le modalità di voto previste dall'articolo 12.

Nei periodi di grave scarsità di risorse idriche, durante i quali le istituzioni pubbliche impongono diminuzioni temporanee delle portate ad uso irriguo in concessione ai singoli Consorziati, è compito del Consorzio vigilare sul rispetto di tali limitazioni. Entro quarantotto ore dalla notifica dell'ordinanza di riduzione temporanea dei prelievi il Consorzio comunica agli uffici competenti della Provincia e della Regione, anticipandole via *fax* o tramite posta elettronica certificata, le regole operative adottate, tenuto conto delle condizioni locali, per contenere i prelievi entro i limiti imposti indicando, con riferimento a ciascun punto di prelievo, le portate massime istantanee.

Il Consorzio segnala eventuali irregolarità da parte delle utenze consorziate alle autorità competenti.

ARTICOLO 8

FUNZIONI DELEGATE AL CONSORZIO

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto i Consorziati possono delegare al Consorzio funzioni, attività e gestioni di loro competenza, o parte di esse, mediante specifici accordi. Tale facoltà di delega è stata esercitata nella forma più ampia possibile dai Consorziati componenti gli storici Consorzi "Bealera Maestra", "Bealerasso" e "Nuovo Canale", all'atto della costituzione del Consorzio, per quanto riguarda le infrastrutture collettive in capo ai suddetti consorzi.

Gli oneri e gli impegni conseguenti le funzioni, attività e gestioni delegate, così come i relativi benefici, restano **rispettivamente** a totale a carico e vantaggio dei soli Consorziati deleganti e non degli altri Consorziati.

ARTICOLO 9

INGRESSO NEL CONSORZIO DI ALTRI CONSORZI O GRUPPI DI UTENTI

Potranno entrare a far parte del Consorzio sia i Consorzi compresi nel comprensorio "*Destra Stura di Demonte*" individuato dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale n° 105-6937 del 05/08/2002.

Possono entrare a far parte del Consorzio anche gruppi di utenti in forma organizzata purché rappresentino almeno una superficie irrigua non inferiore a 10 ettari (10 ha).

La verifica dei requisiti di ingresso è deliberata dalla Rappresentanza consortile a maggioranza.

ARTICOLO 10

INGRESSO DEL CONSORZIO IN ORGANISMI DI MAGGIORI DIMENSIONI O AGGREGAZIONE DEL CONSORZIO CON ALTRI CONSORZI

Il Consorzio potrà entrare a far parte di organizzazioni di maggiori dimensioni o aggregarsi con altri Consorzi, aventi finalità e scopi affini, su indicazione della Regione Piemonte o per volontà propria del Consorzio stesso, ed in ogni caso a seguito di decisione espressa dalla **Rappresentanza** consortile a maggioranza qualificata di voti pari al 65% secondo quanto previsto dall'articolo 12:

Il Consorzio potrà costituire o partecipare ad apposite società di capitali finalizzate al perseguimento degli scopi consortili, ferma restando l'assenza

della finalità di lucro da parte del Consorzio.

– PARTE II –

ARTICOLO 11
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- 1) La **Rappresentanza** consortile
- 2) Il Presidente;
- 3) I Vice-Presidenti;
- 4) Il Collegio dei revisori dei conti;
- 5) Il Collegio dei Proibiviri;
- 6) Il Comitato tecnico;
- 7) Il Direttore generale.

ARTICOLO 12
LA RAPPRESENTANZA CONSORTILE

La **Rappresentanza** consortile è il massimo organo di governo del Consorzio.

Fanno parte della Rappresentanza consortile i legali rappresentanti dei singoli Consorziati o i loro delegati.

Le deleghe possono essere assegnate ad amministratori o tecnici del medesimo consorzio o al legale rappresentante di un altro Consorziato. Ogni Consorziato può avere una sola delega.

I diritti di voto sono attribuiti ai Consorziati in rapporto alla superficie irrigua dei rispettivi comprensori, come risultante dall'“Elenco dei Consorziati”, in ragione di n. 1 voto ogni 10 ettari, per i Consorziati con superficie irrigua uguale o inferiore a 100 ettari, e n. 10 voti ogni 100 ettari, per i consorziati con superficie irrigua superiore a 100 ettari come da tabella esplicativa seguente:

	fino a ettari	voti
CONSORZIATI CON SUPERFICIE IRRIGUA UGUALE O MINORE DI 100 ETTARI	10	1
	20	2
	30	3
	40	4
	50	5
	60	6
	70	7
	80	8
	90	9
	100	10

	fino a ettari	voti
CONSORZIATI CON SUPERFICIE IRRIGUA MAGGIORE DI 100 ETTARI	200	20
	300	30
	400	40
	500	50
	600	60
	700	70
	800	80
	900	90
	1 000	100

Per superfici maggiori di 1.000 ettari, si aggiungeranno n. 10 voti ogni ulteriori 100 ettari

Spetta alla **Rappresentanza Consortile**:

- a) **Deliberare sulle modifiche ed integrazioni al presente statuto;**
- b) **Nominare/revocare i Vice-Presidenti, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei Proviviri, il Direttore generale;**
- c.1) Nominare, su proposta del Direttore generale, il Segretario e il Direttore Tecnico, nonché il personale dipendente impiegatizio e salariato al servizio di tutti i Consorziati;
- c.2) Nominare, su proposta del Direttore generale, il personale dipendente impiegatizio e salariato destinato a specifiche opere e/o infrastrutture a servizio solo di alcuni Consorziati;
- d) Approvare i bilanci di previsione e consuntivo, con le tempistiche e le modalità definite dal "Regolamento";
- e) **Deliberare su acquisti ed alienazioni immobiliari;**
- f) **Ratificare le decisioni assunte dal Presidente, in via d'urgenza, su materie di competenza della Rappresentanza Consortile e/o su impegni di spesa imprevisti;**
- g) Autorizzare qualsiasi lite o procedimento contenzioso da promuovere o sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali di qualsiasi grado;
- h) Accertare la sussistenza dei requisiti necessari per l'ingresso nel Consorzio di altri Consorzi o gruppi di utenti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
- i) **Deliberare la partecipazione del Consorzio a nuove aggregazioni con altri consorzi o a società finalizzate al perseguimento degli scopi statutari ovvero la costituzione di tali organismi;**
- l) Approvare i progetti di tutte le opere da eseguire nell'ambito

consortile, con la sola esclusione delle opere di interesse esclusivo di un singolo Consorziato a norma dell'articolo 7 dello Statuto;

m) Indicare le direttive generali per la realizzazione degli scopi statutari, alle quali dovranno attenersi gli organi del Consorzio;

n) Deliberare su contratti o convenzioni che impegnino il Consorzio, in misura eccedente le deleghe assegnate agli altri organi del Consorzio;

o) Deliberare sulle proposte del Collegio dei Probiviri;

p) Approvare lo spostamento della sede legale del Consorzio e l'istituzione di eventuali sedi operative secondarie;

q) Approvare i regolamenti operativi di cui all'articolo 18;

r) Deliberare in genere su qualsiasi oggetto portato all'ordine del giorno, purché pertinente alle funzioni e agli scopi consortili, anche se non espressamente previsto dal presente statuto.

Le sedute della **Rappresentanza** consortile sono valide con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 50% dei diritti di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tranne quelle indicate ai **punti a), b), c), f), i), l), n), q)** per le quali si richiede la maggioranza qualificata di almeno il 65% dei voti degli aventi diritto e la presenza di almeno 5 Consorziati.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per le deliberazioni di cui ai punti c.2), e), f), g), l), m), n), q) riguardanti specifiche opere e/o infrastrutture a servizio solo di alcuni Consorziati, i diritti di voto sono attribuiti ai singoli Consorziati secondo il seguente criterio:

$$V = (1/3 v) + (2/3 TU)$$

Dove:

V = Voti effettivi

v = voti attribuiti in base alla superficie

T = totale voti "v"

U = coefficiente d'uso, corrispondente alla dotazione e/o quota di utilizzo di una

determinata opera e/o infrastruttura collettiva a servizio solo di alcuni Consorziati

La **Rappresentanza** consortile si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione delle previsioni di spesa e per l'approvazione del conto consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, direttamente o su proposta del Direttore generale, lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre Consorziati che rappresentino più del 30 % dei diritti di voto.

Possono partecipare alle riunioni della **Rappresentanza** consortile, senza diritto di voto, i tecnici dei singoli Consorziati, nonché consulenti e soggetti terzi se invitati.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti, oltre che dal Segretario verbalizzante, dal Presidente e dal Direttore generale.

ARTICOLO 13 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è di diritto, per antico titolo e consolidata tradizione, il Sindaco del Comune di Bene Vagienna. In alternativa, il Sindaco di Bene Vagienna può delegare alla carica presidenziale, con approvazione della **Rappresentanza** consortile, con maggioranza qualificata di voti di cui all'art. 12, il legale **rappresentante** di un altro Consorzio di primo grado o di un Comune oppure un Assessore o Consigliere del Comune di Bene Vagienna.

Il Presidente ha la **rappresentanza** legale del Consorzio e ne cura gli interessi.

Il Presidente:

a) - convoca e presiede tutte le riunioni della **Rappresentanza** Consortile, ne promuove le deliberazioni, che sottoscrive unitamente al Direttore generale ed

al Segretario;

b) - sovrintende al buon andamento del Consorzio;

c) - provvede, nei casi d'urgenza, di concerto con il Direttore generale, ad assumere impegni di spesa imprevisti, entro il limite di euro 50.000, nonché a decidere su alcune delle materie di competenza della **Rappresentanza** Consortile, e precisamente su quelle di cui all'articolo 12 del presente statuto, lettere c), d), nonché lettera l), con il limite di spesa di euro 150.000;

d) - sovrintende alla regolare esecuzione delle Deliberazioni della **Rappresentanza** consortile;

e) ha la legale rappresentanza dei Consorzi "Bealera Maestra", "Bealerasso" e "Nuovo Canale".

Il Presidente decade dalla carica quando cessa dalla carica di Sindaco del Comune di Bene Vagienna. Nel caso in cui il Sindaco di Bene Vagienna abbia optato per la delega al legale rappresentante di un altro Consorzio di primo grado o di altro Comune oppure ad un Assessore o Consigliere del Comune di Bene Vagienna, la decadenza dalla carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza del delegato alla Presidenza.

ARTICOLO 14

VICE PRESIDENTI

I Vice-Presidenti, in numero di due, sono nominati dalla Rappresentanza consortile, con maggioranza qualificata di voti di cui all'art. 12, tra i legali rappresentanti dei Consorziati, durano in carica cinque anni e possono sempre essere rieletti.

Il **Vice-Presidente** nominato Vicario o, in sua assenza, l'altro Vice-Presidente, sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento o cessazione dalla carica ed esercita tutte le funzioni attribuite dal presente statuto al Presidente.

I **Vice-Presidenti** decadono dalla carica quando cessano dalla carica di legale **rappresentante** del proprio Consorzio di primo grado e/o Comune. Essi vengono reintegrati alla prima riunione utile della **Rappresentanza** consortile.

ARTICOLO 15

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei conti è costituito da un Presidente che deve avere la qualifica di ragioniere contabile o dottore commercialista e deve essere iscritto all'apposito albo dei "Revisori dei Conti" e da due membri effettivi, scelti tra i tecnici, i direttori e i segretari dei Consorzi o dei gruppi di utenti o dei Comuni consorziati. Tutti i membri del collegio dei Revisori sono nominati dalla **Rappresentanza** consortile. Essi durano in carica per tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. Hanno il compito di esaminare gli atti consortili e la situazione di cassa, riferendone alla **Rappresentanza** consortile prima dell'approvazione del bilancio consuntivo. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due membri. Essi decadono dalla carica per cause di forza maggiore, per dimissioni volontarie o per altri motivi di incompatibilità. La loro sostituzione è deliberata dalla **Rappresentanza** consortile. I nuovi eletti durano in carica fino al compimento del triennio in corso.

ARTICOLO 16

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, nominati **rispettivamente** dalla **Rappresentanza** consortile al di fuori dei propri membri con maggioranza qualificata di voti di cui all'art. 12, dal Presidente della Camera di Commercio di Cuneo tra persone di notoria competenza in materia di irrigazione e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo tra avvocati iscritti a tale Ordine esperti in materia di diritto civile.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di dirimere le vertenze che possono insorgere tra i Consorziati all'esito di un procedimento che garantisce il **contraddittorio** e verrà nominato all'occorrenza, per i singoli casi specifici.

I Consorziati si impegnano a non adire la competente autorità giudiziaria se non dopo l'esito del procedimento avanti al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 17 **IL COMITATO TECNICO**

Il Comitato tecnico è costituito dai tecnici designati dai singoli Consorziati ed è coordinato dal Direttore tecnico del Consorzio.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

I pareri del Comitato tecnico sono assunti a maggioranza assoluta dei voti dei singoli partecipanti.

Il Direttore tecnico del Consorzio coordina l'attività del Comitato tecnico senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico, su richiesta del Presidente e del Direttore Generale, è tenuto ad esprimersi su specifici problemi di natura tecnica, al fine di assicurare alla **Rappresentanza** consortile una più approfondita conoscenza degli stessi.

I pareri del Comitato tecnico non sono vincolanti per la Rappresentanza consortile.

ARTICOLO 18 **DIRETTORE GENERALE**

La gestione del Consorzio spetta al Direttore generale, che agisce secondo le linee guida fissate dalla **Rappresentanza** consortile e nei limiti delle deleghe dalla stessa conferitegli.

Il Direttore generale è nominato dalla **Rappresentanza** consortile con maggioranza qualificata di voti di cui all'art. 12. La stessa ne definisce i compiti, i poteri, la durata ed il compenso.

Il ruolo di Direttore generale può essere ricoperto anche dal Presidente del Consorzio per decisione della **Rappresentanza** consortile con maggioranza qualificata di voti di cui all'art. 12.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Direttore generale si avvale dell'opera del Direttore tecnico, del Segretario, del personale dipendente e degli eventuali collaboratori a contratto e consulenti.

In particolare, il Direttore generale:

- a) adotta gli atti necessari per il regolare funzionamento del Consorzio e per l'attuazione delle decisioni assunte dalla **Rappresentanza** consortile in applicazione dei Regolamenti Operativi di cui all'art. 19;
- b) propone al Presidente la convocazione della **Rappresentanza** consortile ogni qual volta si renda necessario assumere decisioni di competenza della stessa;
- c) partecipa alle riunioni della **Rappresentanza** consortile e può partecipare a quelle del Comitato Tecnico, se necessario;
- d) predispone tutti gli atti e la documentazione da sottoporre alla **Rappresentanza** consortile;
- e) agisce in nome e per conto del Consorzio, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, e firma tutti gli atti e i provvedimenti che non siano di competenza di altri organi del Consorzio;
- f) è il capo del personale e, ai soli effetti delle norme di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assume le figure di "*datore di lavoro*" e di "*committente*", provvedendo ai necessari adempimenti in qualità di titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa;
- g) propone alla **Rappresentanza** consortile le assunzioni di personale e/o l'attivazione di collaborazioni esterne, gli eventuali provvedimenti disciplinari

nei confronti del personale dipendente ed ogni provvedimento ritenuto d'interesse;

- h) firma il ruolo di contribuenza e le reversali d'incasso;
- i) cura la riscossione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- j) emette i mandati di pagamento ai creditori del Consorzio facendoli controfirmare dal Segretario.

- PARTE III -

ARTICOLO 19

REGOLAMENTI OPERATIVI DEL CONSORZIO

La Rappresentanza consortile può emanare regolamenti operativi per disciplinare i compiti e le funzioni del Consorzio.

